

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

15 marzo 2021

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2021, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013** 1

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2021/445 del Consiglio, del 12 marzo 2021, che abroga il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto** 17
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/446 del Consiglio, del 12 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ...** 19
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 29

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2021/448 del Consiglio, del 12 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina** 35

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ **Decisione (PESC) 2021/449 del Consiglio, del 12 marzo 2021, che abroga la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto** 46

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2021/444 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2021

che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma Dogana 2020, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013 ⁽³⁾, così come i programmi che lo hanno preceduto hanno apportato un notevole contributo all'agevolazione e al miglioramento della cooperazione doganale tra le autorità doganali, nonché allo sviluppo delle loro capacità amministrative, umane e informatiche. Dal momento che molte delle attività delle autorità doganali rivestono carattere transfrontaliero, un modo più efficace ed efficiente per sviluppare tale cooperazione consiste nell'offrire agli Stati membri un quadro entro il quale possa svolgersi istituendo un programma doganale a livello dell'Unione, attuato dalla Commissione. Inoltre, il programma Dogana 2020 si è rivelato efficiente in termini di costi e ha aggiunto un reale valore ad altri quadri di cooperazione doganale istituiti su base bilaterale o multilaterale. Il programma Dogana 2020 ha contribuito inoltre a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri favorendo l'efficace riscossione dei dazi doganali. L'armonizzazione delle procedure doganali è inoltre importante per ottenere risultati equivalenti nella prevenzione delle frodi e dei flussi transfrontalieri illeciti di merci. È pertanto opportuno, efficiente e nell'interesse dell'Unione garantire la continuità del finanziamento di attività nel settore della cooperazione doganale attraverso l'istituzione di un nuovo programma, il programma Dogana («programma»).
- (2) Per 50 anni l'unione doganale ha rappresentato uno dei pilastri dell'Unione, che è uno dei principali blocchi commerciali al mondo. L'unione doganale è un esempio significativo di integrazione riuscita dell'Unione ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno, a vantaggio delle imprese e dei cittadini. L'unione doganale si è evoluta considerevolmente nel corso di detto periodo e le autorità doganali stanno svolgendo in modo ottimale un'ampia gamma di compiti alle frontiere. Collaborando, esse si adoperano per facilitare scambi legittimi ed equi, ridurre la burocrazia, riscuotere entrate per i bilanci nazionali e dell'Unione e contribuire a proteggere i

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 45.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio in prima lettura dell'1 marzo 2021 (GU C 86 del 12.3.2021, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).

cittadini da minacce terroristiche, sanitarie, ambientali e di altra natura. In particolare, introducendo un quadro comune per la gestione del rischio a livello di Unione e controllando i flussi di denaro per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, le autorità doganali svolgono un ruolo importante nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla concorrenza sleale. Considerata l'ampiezza del loro mandato, le autorità doganali sono di fatto le autorità principali per il controllo delle merci alle frontiere esterne dell'Unione. Sarà possibile realizzare un'Unione più forte e più ambiziosa solo se saranno disponibili le risorse necessarie. In tale contesto il programma dovrebbe non solo vertere sulla cooperazione doganale, ma dovrebbe anche sostenere il ruolo più generale delle autorità doganali quale stabilito all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾, vale a dire la supervisione degli scambi internazionali dell'Unione, contribuendo in tal modo all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche comuni dell'Unione che incidono sul commercio e sulla sicurezza generale della catena logistica.

La base giuridica del presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere la cooperazione doganale di cui all'articolo 33 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno di cui all'articolo 114 TFUE e la politica commerciale comune di cui all'articolo 207 TFUE.

- (3) Il programma dovrebbe fornire assistenza agli Stati membri e alla Commissione fornendo un quadro per le azioni volte a sostenere l'unione doganale e le autorità doganali nella loro collaborazione e nella loro azione congiunta; contribuire a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri; garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, contribuendo in tal modo alla protezione dei consumatori; proteggere l'Unione da pratiche commerciali sleali e illecite, agevolando nel contempo l'attività commerciale legittima; e agevolare gli scambi legittimi, in modo che le imprese e i cittadini possano beneficiare appieno del potenziale del mercato interno e del commercio mondiale.
- (4) Le dogane sono un settore d'intervento dinamico che si trova ad affrontare nuove sfide, quali la globalizzazione, nuovi modelli di frode e contrabbando, e la digitalizzazione. Queste sfide fanno aumentare la domanda di sostegno a favore delle autorità doganali e richiedono soluzioni innovative. Esse pongono, inoltre, in evidenza la necessità di rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali.
- (5) Al fine di garantire l'efficacia in termini di costi, il programma dovrebbe sfruttare le possibili sinergie con altre misure dell'Unione in settori correlati, quali il programma Fiscalis, che dev'essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, che dev'essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale («regolamento sullo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale»), il programma antifrode dell'Unione, che dev'essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'Unione, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti, che dev'essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI), il Fondo Sicurezza interna, che dev'essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna, il programma per il mercato unico, che dev'essere istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per il mercato interno, la competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, il settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e le statistiche europee («programma per il mercato unico»),

il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾ e lo strumento di supporto tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di supporto tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

- (6) Alla luce dell'importanza della risposta ai cambiamenti climatici e in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi ⁽⁷⁾ e per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata il 25 settembre 2015, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di spendere almeno il 30 % dell'importo complessivo del bilancio dell'Unione per sostenere gli obiettivi in materia di clima e dell'ambizione dell'Unione di destinare il 7,5 % del bilancio annuale dell'Unione nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità.
- (7) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽⁸⁾. Per essere considerate ammissibili al finanziamento, eventuali spese imprevedute dovrebbero essere direttamente connesse agli obiettivi del programma. La dotazione finanziaria del programma dovrebbe coprire le spese, necessarie e debitamente giustificate, per la gestione del programma e la valutazione delle sue prestazioni, purché dette attività siano connesse all'obiettivo generale e a quello specifico del programma.
- (8) Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi è opportuno che il programma, se sono rispettate alcune condizioni, sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, dei potenziali candidati e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato. Esso potrebbe inoltre essere aperto ad altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in accordi specifici tra l'Unione e tali paesi riguardanti la loro partecipazione a programmi dell'Unione.
- (9) Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le norme sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le norme su sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni.
- (10) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
- (11) Le azioni applicate nell'ambito del programma Dogana 2020 si sono rivelate adeguate e dovrebbero pertanto essere mantenute. Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all'esecuzione del programma e di migliorare pertanto la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità il programma dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l'adozione e l'effetto leva di soluzioni innovative per migliorare ulteriormente le capacità dell'unione doganale e delle autorità doganali dell'Unione di realizzare le priorità fondamentali delle dogane. Le azioni finanziate dal presente programma dovrebbero essere cessate o adeguate in qualsiasi momento al fine di renderle più efficaci o pertinenti qualora si rivelino inadeguate.
- (12) Sarà presto adottato il regolamento sullo strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale. Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale di tutte le azioni di cooperazione inerenti al settore doganale e alle attrezzature per il controllo doganale, è opportuno attuare tutte le azioni in questione nell'ambito di un unico atto giuridico, vale a dire il presente regolamento, contenente un'unica serie di norme. Di conseguenza, lo strumento

⁽⁷⁾ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

di sostegno finanziario per le attrezzature per il controllo doganale dovrebbe finanziare unicamente l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale ammissibili, mentre il presente programma dovrebbe sostenere tutte le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare la necessità di attrezzature o, se del caso, la formazione in relazione alle attrezzature acquistate.

- (13) Lo scambio di informazioni doganali e di altre informazioni correlate è fondamentale per il corretto funzionamento delle dogane e va ben oltre gli scambi all'interno dell'unione doganale. Adattamenti o estensioni dei sistemi elettronici europei intesi a consentire la cooperazione con paesi terzi che non partecipano al programma e con organizzazioni internazionali potrebbero rivestire un interesse per l'Unione. Pertanto, ove debitamente giustificati da tale interesse, i corrispondenti adattamenti o estensioni dei sistemi elettronici europei dovrebbero essere ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma.
- (14) Considerata l'importanza della globalizzazione, il programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell'articolo 238 del regolamento finanziario. Tali esperti esterni dovrebbero comprendere principalmente rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi che non partecipano al programma, nonché esponenti del mondo accademico e rappresentanti di organizzazioni internazionali, di operatori economici o della società civile. La selezione degli esperti esterni per i gruppi di esperti dovrebbe essere basata sulla decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. Gli esperti esterni che partecipano a titolo personale a eventi ad hoc nell'ambito del programma, quali singole riunioni e conferenze, dovrebbero essere selezionati dalla Commissione, anche tra gli esperti proposti dai paesi partecipanti. È necessario garantire che gli esperti esterni nominati a titolo personale e tenuti ad agire in modo indipendente e nell'interesse pubblico agiscano imparzialmente e in assenza di conflitti di interesse con le proprie responsabilità professionali. Le informazioni sulla selezione di tutti gli esperti esterni e sulla loro partecipazione dovrebbero essere rese disponibili al pubblico. Nella selezione degli esperti esterni si dovrebbe tenere conto dell'obiettivo di garantire una rappresentanza equilibrata delle parti interessate e del principio della parità di genere.
- (15) Conformemente all'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010 dal titolo «Revisione del bilancio dell'Unione europea», di mirare alla coerenza e alla semplificazione dei programmi di finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell'Unione se le azioni previste nell'ambito del programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, a condizione che ciò non comporti il doppio finanziamento. Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero garantire la coerenza nell'impiego delle risorse dell'Unione che sostengono l'unione doganale e le autorità doganali.
- (16) La parte più consistente del bilancio a titolo del programma dovrebbe essere destinata alle azioni di sviluppo delle capacità informatiche. Tra tali azioni di sviluppo delle capacità informatiche la massima priorità dovrebbe essere attribuita a quelle azioni relative ai sistemi elettronici necessari per l'attuazione dell'unione doganale e per le autorità doganali per svolgere la propria missione. Le componenti comuni e le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei dovrebbero essere definite nel presente regolamento. Sono possibili combinazioni di componenti comuni e quelle nazionali. Inoltre dovrebbero essere chiaramente definite la portata delle azioni e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri.
- (17) Il presente regolamento dovrebbe essere attuato mediante programmi di lavoro. In considerazione del carattere a medio e a lungo termine degli obiettivi perseguiti e sulla base dell'esperienza acquisita nel corso del tempo, dovrebbe essere possibile per i programmi di lavoro coprire più anni. Un passaggio da programmi di lavoro annuali a programmi di lavoro pluriennali ridurrebbe l'onere amministrativo per la Commissione e per gli Stati membri. I programmi di lavoro pluriennali dovrebbero avere una durata massima di tre anni.
- (18) Le azioni attuate nell'ambito del programma dovrebbero tenere conto delle conclusioni e delle raccomandazioni della Corte dei conti europea nel settore doganale, in particolare della relazione speciale n. 19/2017, del 5 dicembre 2017, dal titolo «Procedure di importazione: carenze nel quadro giuridico e un'attuazione inefficace incidono sugli interessi finanziari dell'UE» e della relazione speciale n. 26/2018, del 10 ottobre 2018, dal titolo «Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?».

- (19) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (20) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» ⁽¹¹⁾, è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare, in maniera comparabile ed esaustiva, gli effetti del programma sul terreno. La valutazione intermedia e quella finale, che dovrebbero essere effettuate entro quattro anni rispettivamente dall'inizio dell'attuazione del programma e dal suo completamento, dovrebbero contribuire a un efficiente processo decisionale riguardo alla cooperazione nel settore doganale nell'ambito dei prossimi quadri finanziari pluriennali. È pertanto della massima importanza che la valutazione intermedia e quella finale includano informazioni soddisfacenti e sufficienti e che tali valutazioni siano fornite a tempo debito. Oltre a tali valutazioni intermedia e finale del programma, nell'ambito del sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbero essere elaborate anche relazioni annuali sullo stato di avanzamento al fine di sorvegliare l'attuazione del programma. Tali relazioni dovrebbero includere una sintesi degli insegnamenti tratti e, se del caso, degli ostacoli incontrati e delle carenze riscontrate, nel contesto delle attività del programma che sono state svolte nell'anno in questione. Tali relazioni annuali sui progressi compiuti dovrebbero essere comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (21) Al fine di rispondere adeguatamente alle mutate priorità programmatiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco di indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici del programma e riguardo all'integrazione del presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (22) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽¹³⁾, (Euratom, CE) n. 2185/96 ⁽¹⁴⁾ e (UE) 2017/1939 ⁽¹⁵⁾ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative,

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽¹¹⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽¹²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾.

In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

- (23) I paesi terzi possono partecipare al programma sulla base di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.
- (24) I costi ammissibili dovrebbero essere determinati con riguardo alla natura delle azioni ammissibili e comprendendo, tra l'altro, spese di viaggio e di soggiorno per i partecipanti alle riunioni e a eventi analoghi o spese connesse all'organizzazione di eventi. I finanziamenti a titolo del programma dovrebbero essere soggetti ai principi di cui al regolamento finanziario, quali la parità di trattamento, la proporzionalità e la trasparenza, e garantire l'utilizzo ottimale delle rispettive risorse finanziarie nel conseguimento dei suoi obiettivi.
- (25) Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di esecuzione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre i risultati attesi tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Tali tipologie di finanziamento e tali metodi di esecuzione dovrebbero prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
- (26) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un programma dell'Unione per la cooperazione nel settore doganale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (27) Al fine di garantire la continuità nel fornire sostegno al settore d'intervento pertinente, e di consentire che la sua attuazione cominci sin dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo dall'1 gennaio 2021.
- (28) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1294/2013, che dovrebbe pertanto essere abrogato,

⁽¹⁶⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale («programma») per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. La durata del programma è allineata alla durata del quadro finanziario pluriennale.

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «autorità doganali»: le autorità doganali di cui all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 2) «sistemi elettronici europei»: i sistemi elettronici necessari per l'unione doganale e per lo svolgimento dei compiti delle autorità doganali, in particolare i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e agli articoli 278 e 280 del regolamento (UE) n. 952/2013, all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾, e ad altre disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano i sistemi elettronici a fini doganali, compresi gli accordi internazionali, come la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con libretto TIR (convenzione TIR) ⁽¹⁸⁾;
- 3) «componente comune»: la componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello dell'Unione, che è disponibile per tutti gli Stati membri o che è stata individuata come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione;
- 4) «componente nazionale»: la componente dei sistemi elettronici europei, sviluppata a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che ha elaborato tale componente o contribuito alla sua elaborazione congiunta;
- 5) «paese terzo»: un paese che non è uno Stato membro dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma è di sostenere l'unione doganale e, nella loro collaborazione e azione congiunta, le autorità doganali al fine di tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.
2. Gli obiettivi specifici del programma sono di sostenere:
 - a) l'elaborazione e l'attuazione uniforme della normativa e della politica doganale;
 - b) la cooperazione doganale;
 - c) lo sviluppo della capacità amministrativa e informatica, anche per quanto riguarda le competenze umane e la formazione, nonché lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei;

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ GU L 165 del 26.6.2009, pag. 3.

d) l'innovazione nel settore della politica doganale.

Articolo 4

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2021-2027 è fissata a 950 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione del programma e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può anche coprire i costi connessi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, che si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.

Articolo 5

Partecipazione di paesi terzi al programma

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:

- a) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- b) i paesi della politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- c) altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:
 - i) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
 - ii) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai rispettivi costi amministrativi;
 - iii) non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell'Unione;
 - iv) garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al primo comma, lettera c), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente mediante sovvenzioni, premi, appalti e rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute da esperti esterni.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ*Articolo 7***Azioni ammissibili**

1. Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.
2. Sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma anche azioni finalizzate a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui al regolamento sullo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale.
3. Le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono:
 - a) riunioni e simili eventi ad hoc;
 - b) collaborazione strutturata sulla base di progetti, quali lo sviluppo informatico collaborativo di un gruppo di Stati membri;
 - c) azioni di sviluppo di capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei;
 - d) azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane, compresi la formazione e lo scambio delle migliori prassi;
 - e) azioni di supporto e altre azioni, tra cui:
 - i) studi;
 - ii) attività innovative, in particolare prove di concetto, progetti pilota, realizzazione di prototipi, estrazione intelligente di dati e collaborazione tra sistemi;
 - iii) azioni di comunicazione sviluppate congiuntamente;
 - iv) qualsiasi altra azione prevista nei programmi di lavoro di cui all'articolo 12, necessaria per conseguire o sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 3.

L'allegato I contiene un elenco non esaustivo delle possibili tipologie di azioni di cui al primo comma, lettere a), b) e d).

4. Azioni consistenti nello sviluppo, nell'utilizzazione, nella manutenzione e nel funzionamento di adeguamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per consentire la cooperazione con paesi terzi che non partecipano al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l'Unione. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono comprendere una prescrizione per i terzi interessati a contribuire finanziariamente a tali azioni.
5. Se un'azione di sviluppo di capacità informatiche di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo riguarda lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico europeo, solo i costi connessi alle responsabilità conferite alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma. Gli Stati membri si fanno carico dei costi connessi alle responsabilità loro conferite a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

*Articolo 8***Esperti esterni**

1. Ove ciò sia utile per l'esecuzione di un'azione intesa ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi che non partecipano al programma, gli esponenti del mondo accademico e i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate, i rappresentanti di operatori economici, i rappresentanti di organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e i rappresentanti della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni a dette azioni.

2. I costi sostenuti dagli esperti esterni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ammissibili al rimborso nell'ambito del programma in conformità dell'articolo 238 del regolamento finanziario.
3. Gli esperti esterni partecipanti ai gruppi di esperti sono selezionati dalla Commissione, anche tra gli esperti proposti dagli Stati membri.

Gli esperti esterni che partecipano a titolo personale a eventi ad hoc nell'ambito del programma, quali singole riunioni e conferenze, sono selezionati dalla Commissione, anche tra gli esperti proposti dai paesi partecipanti.

Gli esperti esterni sono selezionati in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti all'azione specifica e in funzione delle esigenze. La Commissione valuta, tra l'altro, l'imparzialità degli esperti esterni che sono nominati a titolo personale e tenuti ad agire in modo indipendente e nell'interesse pubblico, nonché l'assenza di conflitti di interesse rispetto alle loro responsabilità professionali.

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 9

Attribuzione, complementarità e finanziamento combinato

1. Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
2. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nell'ambito del programma può ricevere un contributo anche da un altro programma dell'Unione, purché tale contributo non riguardi gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito all'azione si applicano le norme che disciplinano il pertinente programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
3. A norma dell'articolo 195, primo comma, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono attribuite senza invito a presentare proposte se i soggetti idonei sono le autorità doganali dei paesi partecipanti, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
4. Il lavoro del comitato di valutazione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario si basa sui principi generali applicabili alle sovvenzioni di cui all'articolo 188 del regolamento finanziario e, in particolare, sui principi di parità di trattamento e trasparenza di cui all'articolo 188, lettere a) e b), del regolamento finanziario, nonché sul principio di non discriminazione.
5. Il comitato di valutazione valuta le proposte sulla base dei criteri di attribuzione tenendo conto, se del caso, della pertinenza dell'azione proposta rispetto agli obiettivi perseguiti, della qualità dell'azione proposta, del suo impatto, anche sotto il suo profilo economico, sociale e ambientale, e del suo bilancio e della sua efficacia in termini di costi.

Articolo 10

Tasso di cofinanziamento

1. In deroga all'articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un'azione.
2. Il tasso di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano l'attribuzione di sovvenzioni è stabilito nei programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 12.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AZIONI DI SVILUPPO DI CAPACITÀ INFORMATICHE

Articolo 11

Responsabilità

1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente, in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione di cui alla definizione contenuta nell'articolo 2, punto 2, lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei, compresi progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, modernizzazione, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità.
2. La Commissione assicura in particolare:
 - a) lo sviluppo e il funzionamento delle componenti comuni;
 - b) il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei al fine di conseguire la loro operabilità, la loro ciberresilienza, la loro interconnettività, il loro miglioramento continuo e la loro attuazione sincronizzata e, nell'ambito di tale coordinamento generale, e facilitare una comunicazione rapida ed efficiente con gli Stati membri e tra di essi sulle questioni relative a tali sistemi;
 - c) il coordinamento dei sistemi elettronici europei a livello di Unione ai fini della loro promozione e attuazione a livello nazionale;
 - d) il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei per quanto riguarda le loro interazioni con terzi, escluse le azioni intese a soddisfare requisiti nazionali;
 - e) il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello dell'Unione;
 - f) la comunicazione tempestiva e trasparente con le parti che sono interessate dall'implementazione dei sistemi elettronici europei a livello dell'Unione e dello Stato membro, in particolare per quanto riguarda ritardi nell'attuazione delle componenti comuni e nazionali.
3. Gli Stati membri assicurano in particolare:
 - a) lo sviluppo e il funzionamento delle componenti nazionali;
 - b) il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento delle componenti nazionali a livello nazionale;
 - c) il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello nazionale;
 - d) la trasmissione periodica alla Commissione di informazioni sulle misure adottate per consentire alle autorità doganali o agli operatori economici interessati di utilizzare pienamente ed efficacemente i sistemi elettronici europei;
 - e) l'attuazione a livello nazionale dei sistemi elettronici europei.
4. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente, a fini informativi, un elenco indicativo dei sistemi elettronici europei finanziati nell'ambito del programma.

CAPO V

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12

Programma di lavoro

1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

2. Al fine di garantire l'attuazione del programma, e fatto salvo il regolamento finanziario, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire programmi di lavoro pluriennali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

3. I programmi di lavoro pluriennali mirano a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 mediante le azioni di cui all'articolo 7. Essi stabiliscono, se del caso, l'importo totale del piano di finanziamento per tutte le azioni e:

a) per ciascuna azione:

- i) gli obiettivi perseguiti e i risultati attesi, in conformità degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3;
- ii) una descrizione dei progetti da finanziare;
- iii) se del caso, un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione; e
- iv) il metodo di esecuzione e un calendario di esecuzione indicativo;

b) per le sovvenzioni, il tasso di cofinanziamento massimo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e, se del caso, i criteri essenziali di attribuzione da applicare.

Articolo 13

Sorveglianza e rendicontazione

1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 sono elencati nell'allegato II.

2. Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare l'allegato II con riguardo agli indicatori, se ritenuto necessario, nonché per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Articolo 14

Valutazione

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività in modo da poter essere utilizzate nel processo decisionale.

2. Una valutazione intermedia del programma dev'essere effettuata dalla Commissione non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. Nella sua valutazione intermedia la Commissione analizza la performance del programma, anche per quanto riguarda l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza, le sinergie nel quadro del programma e il valore aggiunto dell'Unione.

3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e degli insegnamenti tratti, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

*Articolo 15***Tutela degli interessi finanziari dell'Unione**

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO VI

ESERCIZIO DELLA DELEGA E PROCEDURA DI COMITATO*Articolo 16***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima di tale data. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio».
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 17***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato del programma Dogana». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 18***Informazione, comunicazione e pubblicità**

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i loro risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti.
3. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

*Articolo 19***Abrogazione**

Il regolamento (UE) n. 1294/2013 è abrogato con effetto dall'1 gennaio 2021.

*Articolo 20***Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013, che continua ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013.
3. Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

*Articolo 21***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'1 gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2021

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

ALLEGATO I

**ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE TIPOLOGIE POSSIBILI DI AZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 7,
PARAGRAFO 3, PRIMO COMMA, LETTERE A), B) E D)**

Le azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e d), possono fra l'altro assumere le seguenti forme:

1. riunioni e simili eventi ad hoc
 - seminari e workshop, cui in linea generale partecipano tutti i paesi partecipanti, durante i quali sono effettuate presentazioni e i partecipanti sono coinvolti in dibattiti serrati e attività su un determinato argomento;
 - visite di lavoro, organizzate per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze in ambito doganale;
 2. collaborazione strutturata sulla base di progetti
 - gruppi di progetto, generalmente composti da un numero circoscritto di paesi partecipanti, che sono operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione, compreso il coordinamento e l'analisi comparativa (*benchmarking*);
 - task force, ovvero forme di cooperazione strutturate, di natura permanente o non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici o condurre attività operative, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione online, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature;
 - attività di monitoraggio, condotte da gruppi congiunti composti da funzionari della Commissione e da funzionari delle autorità ammissibili allo scopo di analizzare le pratiche doganali, individuare eventuali difficoltà nell'attuazione delle norme e, ove del caso, proporre suggerimenti per l'adeguamento delle norme e dei metodi di lavoro dell'Unione;
 3. azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane
 - formazioni comuni o sviluppo di programmi di apprendimento elettronico per l'acquisizione delle competenze e delle conoscenze professionali necessarie in materia di dogane;
 - assistenza tecnica volta a migliorare le procedure amministrative, rafforzare la capacità amministrativa e migliorare il funzionamento e l'operatività delle autorità doganali mediante lo sviluppo e la condivisione delle migliori pratiche.
-

ALLEGATO II

INDICATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1

Per riferire sullo stato di avanzamento del programma verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3, sono utilizzati i seguenti indicatori:

A. Sviluppo delle capacità (amministrative, umane e informatiche)

1. L'indice di applicazione e di attuazione del diritto e della politica dell'Unione (il numero di azioni nell'ambito del programma organizzate in relazione all'applicazione e all'attuazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di dogane e il numero di raccomandazioni formulate in seguito a dette azioni);
2. l'indice di apprendimento (il numero di moduli di apprendimento utilizzati, il numero di funzionari formati e il punteggio relativo alla qualità assegnato dai partecipanti);
3. la disponibilità dei sistemi elettronici europei (in termini di percentuale di tempo);
4. la disponibilità della rete comune di comunicazione (in termini di percentuale di tempo);
5. l'uso dei principali sistemi elettronici europei per aumentare l'interconnettività e la transizione a un'unione doganale senza uso di carta (numero di messaggi scambiati e di consultazioni effettuate);
6. il tasso di completamento del codice doganale dell'Unione («CDU») (percentuale delle principali tappe raggiunte nell'attuazione dei sistemi elettronici del CDU);

B. Condivisione delle conoscenze e collaborazione in rete

1. L'indice del grado di collaborazione (il lavoro in rete prodotto, il numero di riunioni faccia a faccia e il numero di gruppi di collaborazione online);
 2. l'indice delle migliori prassi e degli orientamenti (il numero di azioni nell'ambito del programma organizzate in relazione all'applicazione e all'attuazione delle migliori prassi e degli orientamenti in materia doganale e la percentuale di partecipanti che si sono avvalsi di orientamenti su prassi di lavoro elaborati con il sostegno del programma).
-

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2021/445 DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 2021

che abroga il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2021/449 del Consiglio, del 12 marzo 2021, che abroga la decisione 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/172/PESC ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 270/2011 ⁽³⁾ del Consiglio attua la decisione 2011/172/PESC.
- (3) Il 12 marzo 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/449, che ha abrogato la decisione 2011/172/PESC.
- (4) Il regolamento (UE) n. 270/2011 dovrebbe pertanto essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 270/2011 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 46 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 4).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/446 DEL CONSIGLIO
del 12 marzo 2021

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
- (2) In esito a un riesame effettuato dal Consiglio risulta opportuno modificare le informazioni relative a 14 persone e 13 entità nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 le voci riguardanti le persone ed entità elencate in appresso sono sostituite dalle voci seguenti:

Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«5.	Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ) Oleksiy Mukhalyovych CHALYY (Олексій Михайлович ЧАЛИЙ)	Sesso: maschile Data di nascita: 13.6.1961 Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa, o Sebastopoli, Ucraina	Chaliy è diventato "Sindaco del popolo di Sebastopoli" per acclamazione popolare il 23 febbraio 2014 ed ha accettato questo "voto". Ha fatto un'attiva campagna affinché Sebastopoli diventasse un'entità separata della Federazione russa in seguito a un referendum del 16 marzo 2014. È stato uno dei cofirmatari del "trattato di adesione della Crimea alla Federazione russa" del 18 marzo 2014. Dall'1 al 14 aprile 2014 è stato "governatore" facente funzione di Sebastopoli ed è un ex presidente "eletto" dell'"Assemblea legislativa" della città di Sebastopoli. Ex membro dell'"Assemblea legislativa" della città di Sebastopoli (fino al settembre 2019). Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste. Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito dell'ordine dello Stato russo "al merito della patria" — primo grado. Direttore generale di Smart Electric Networks LLC (ООО "Разумные электрические сети").	17.3.2014
12.	Nikolai Ivanovich RYZHKOV (Николай Иванович РЫЖКОВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 28.9.1929 Luogo di nascita: Dyleevka, regione di Donetsk, RSS ucraina (ora Ucraina)	Membro della Commissione per le questioni federali, la politica regionale e il Nord del Consiglio federale della Federazione russa. L'1 marzo 2014 Ryzhkov ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina. Per il suo impegno nel processo di annessione, nel 2014 è stato insignito dell'ordine dello Stato russo "al merito della patria" — primo grado.	17.3.2014
28.	Valery Vladimirovich KULIKOV (Валерий Владимирович КУЛИКОВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 1.9.1956 Luogo di nascita: Zaporozhye, RSS ucraina (ora Ucraina)	Ex vicecomandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio di divisione. Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino. Il 26 settembre 2017, con un decreto del presidente della Federazione russa, è stato destituito da tale incarico e dal servizio militare. Ex membro del Consiglio federale della Federazione russa in rappresentanza dell'annessa città di Sebastopoli. Attualmente deputato dell'"Assemblea legislativa" della città di Sebastopoli.	21.3.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
34.	Dmitry Nikolayevich KOZAK (Дмитрий Николаевич КОЗАК)	Sesso: maschile Data di nascita: 7.11.1958 Luogo di nascita: Bandurovo, regione di Kirovograd, RSS ucraina (ora Ucraina) Cittadinanza: russa	Ex vice primo ministro. Responsabile della supervisione dell'integrazione dell'annessa "Repubblica autonoma di Crimea" nella Federazione russa. Vicecapo di Stato maggiore dell'amministrazione presidenziale della Federazione russa. Inviato speciale del presidente per la gestione del conflitto in Ucraina.	29.4.2014
35.	Oleg Yevgenyevich BELAVENTSEV (Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 15.9.1949 Luogo di nascita: Mosca o Ostrov, regione di Pskov, Federazione russa	Ex rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa nel cosiddetto "Distretto federale della Crimea", responsabile dell'attuazione delle prerogative costituzionali del capo di Stato russo nel territorio dell'annessa "Repubblica autonoma di Crimea". Ex membro non permanente del Consiglio di sicurezza russo. Ex rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa nel Distretto federale del Caucaso settentrionale (fino al giugno 2018). Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste. Console onorario del Nicaragua in Crimea da ottobre 2020.	29.4.2014
51.	Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Владимир Николаевич ПЛИГИН)	Sesso: maschile Data di nascita: 19.5.1960 Luogo di nascita: Ignatovo, oblast di Vologodsk, URSS (ora Federazione russa)	Ex membro della Duma di Stato ed ex presidente della Commissione leggi costituzionali della Duma. È responsabile dell'agevolazione dell'adozione della legislazione relativa all'annessione della Crimea e di Sebastopoli alla Federazione russa. Ex membro del Consiglio supremo del partito "Russia Unita". Consigliere del presidente della Duma, Volodin. Attualmente ricercatore presso l'Istituto di Stato e Diritto dell'Accademia delle Scienze russa.	12.5.2014
62.	Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ)	Sesso: maschile Data di nascita: 25.7.1972 Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa	Ex cosiddetto "primo ministro della Repubblica popolare di Donetsk", in quanto tale responsabile delle attività "governative" separatiste del cosiddetto "governo della Repubblica popolare di Donetsk" (per esempio, l'8 luglio 2014 ha dichiarato: "Le nostre forze armate stanno conducendo un'operazione speciale contro i 'fascisti' ucraini"). Firmatario del memorandum d'intesa sull'"Unione di Novorossiya". Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste; dirige l'"Unione dei volontari di Donbas". Presidente del consiglio dell'Unione dei volontari di Donbas. Partecipa attivamente al reclutamento e alla formazione di "volontari" inviati a combattere nel Donbas.	12.7.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
79.	Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV (Михаил Владимирович ДЕГТЯРЁВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 10.7.1981 Luogo di nascita: Kuibyshev (Samara), Federazione russa	Ex membro della Duma di Stato. In qualità di membro della Duma ha annunciato l'inaugurazione dell'“ambasciata di fatto” della cosiddetta, non riconosciuta, “Repubblica popolare di Donetsk” a Mosca; contribuisce a compromettere o minacciare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Ex presidente della Commissione per l'educazione fisica, lo sport e la gioventù della Duma di Stato russa. Dal 20 luglio 2020, governatore facente funzione del Territorio di Khabarovsk.	25.7.2014
95.	Nikolay Terentievich SHAMALOV (Николай Терентьевич ШАМАЛОВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 24.1.1950 Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa	Shamalov è una conoscenza di vecchia data del presidente Putin. È uno dei cofondatori della cosiddetta Ozero Dacha, una società cooperativa che riunisce un gruppo di persone influenti attorno al presidente Putin. Trae vantaggio dai suoi legami con decisori russi. È il secondo più importante azionista della Banca Rossiya, di cui deteneva circa il 10 % delle quote nel 2013 e che è considerata la banca personale degli alti funzionari della Federazione russa. Dall'annessione illegale della Crimea, la Banca Rossiya ha aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebastopoli, consolidando pertanto la loro integrazione nella Federazione russa. Inoltre, la Banca Rossiya detiene importanti quote azionarie nel National MEDIA Group, che a sua volta controlla emittenti televisive che sostengono attivamente le politiche di destabilizzazione dell'Ucraina condotte dal governo russo.	30.7.2014
108.	Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 11.8.1949 Luogo di nascita: Klin, regione di Mosca, Federazione russa	Ex vicepresidente della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale “sull'accettazione nella Federazione russa della ‘Repubblica di Crimea’ e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la ‘Repubblica di Crimea’ e la Città a statuto federale di Sebastopoli”. Ex capo della Repubblica del Dagestan.	12.9.2014
119.	Alexander Mikhailovich BABAKOV (Александр Михайлович БАБАКОВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 8.2.1963 Luogo di nascita: Chisinau, RSS moldova (ora Repubblica di Moldova)	Ex membro della Duma di Stato. Ex deputato della Duma di Stato, presidente della commissione della Duma di Stato sulle disposizioni legislative per lo sviluppo del complesso militare-industriale della Federazione russa. È un membro di rilievo di “Russia Unita” e uomo d'affari con ingenti investimenti in Ucraina e in Crimea. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale “sull'accettazione nella Federazione russa della ‘Repubblica di Crimea’ e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali – la ‘Repubblica di Crimea’ e la Città a statuto federale di Sebastopoli”. Attualmente membro del Consiglio federale della Federazione russa. Membro della Commissione “Affari esteri”.	12.9.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
120.	Sergey Yurievich KOZYAKOV (Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ) Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV (Сергій Юрійович КОЗЬЯКОВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 29.9.1982 o 23.9.1982	È responsabile di aver organizzato, nella precedente funzione di cosiddetto “capo della commissione elettorale centrale di Luhansk”, le cosiddette “elezioni” del 2 novembre 2014 nella “Repubblica popolare di Luhansk”. Queste “elezioni” hanno violato il diritto ucraino e sono state quindi illegali. Fra l’ottobre 2015 e il dicembre 2017 cosiddetto “ministro della giustizia” della “Repubblica popolare di Luhansk”. Nell’assumere e nel rivestire tali cariche e nell’organizzare le “elezioni” illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l’Ucraina. Figura nell’elenco come notaio nella città di Luhansk. Continua a sostenere e a legittimare politiche separatiste in cooperazione con le autorità separatiste.	29.11.2014
161.	Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV (Дмитрий Владимирович ОВСЯННИКОВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 21.2.1977 Luogo di nascita: Omsk, URSS (ora Federazione russa)	Ex “governatore di Sebastopoli” (fino al luglio 2019). Ovsyannikov è stato eletto “governatore di Sebastopoli” in occasione delle elezioni del 10 settembre 2017 organizzate dalla Federazione russa nella città di Sebastopoli illegalmente annessa. Il 28 luglio 2016 il presidente Putin lo ha nominato “governatore facente funzione di Sebastopoli”. In tale veste, ha operato per un’ulteriore integrazione della penisola di Crimea illegalmente annessa alla Federazione russa, e in quanto tale è responsabile di azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina o del sostegno a tali azioni o politiche. Nel 2017 ha rilasciato dichiarazioni pubbliche a sostegno dell’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli e sull’anniversario del “referendum” illegale in Crimea. Ha reso omaggio ai veterani della cosiddetta “unità di autodifesa” che ha agevolato lo schieramento di forze russe nella penisola di Crimea in vista della sua annessione illegale da parte della Federazione russa e ha chiesto che Sebastopoli diventasse la capitale meridionale della Federazione russa. Ex viceministro dell’industria e del commercio della Federazione russa (fino ad aprile 2020).	21.11.2017
190.	Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV (Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ) Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV (Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 30.12.1980 Luogo di nascita: Krasnoyarsk, URSS (ora Federazione russa)	Cosiddetto “governatore” della città di Sebastopoli illegalmente annessa. Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha operato per un’ulteriore integrazione della città di Sebastopoli illegalmente annessa nella Federazione russa e ha in tal modo fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.	28.1.2020»

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«5.	Cosiddetto “Stato federale di Novorossiya” “Федеративное государство Новороссия” “Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”	Mezzi di comunicazione: http://novopressa.ru/ http://novorossia-tv.ru/ http://novorossia.ru/ https://vk.com/novorossiatv	Il 24 maggio 2014 le cosiddette “Repubbliche popolari” di Donetsk e Luhansk hanno firmato un accordo sulla creazione del cosiddetto, non riconosciuto, “Stato federale di Novorossiya”. Questo è in violazione del diritto costituzionale ucraino e, di conseguenza, del diritto internazionale e pertanto costituisce una minaccia per l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	25.7.2014
15.	Impresa unitaria statale della “Repubblica di Crimea” “Universal-Avia” Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Универсал-Авиа” (già impresa statale “Universal-Avia”) Государственное предприятие “Универсал-Авиа” Gosudarstvenoye predpriyatiye “Universal-Avia”)	Aeroflotskaya Street 5, 295021, Sinferopoli ул. Аэрофлотская, дом 5, 295021, г. Симферополь Numero di telefono: +7 (3652) 502-300; +7 (918) 699-1020 unavia_2014@mail.ru https://universal-avia.ru/ Numero di registrazione: 1159102026742	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 24 marzo 2014 il “Presidium del Parlamento di Crimea” ha adottato la decisione n. 1794-6/14 “sull'impresa di proprietà statale ‘Gosudarstvenoye predpriyatiye “Universal-Avia” (‘О государственном предприятии “Универсал-Авиа”’, in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa statale “Universal-Avia” a nome della “Repubblica di Crimea”. L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle “autorità” della Crimea. Il 15 gennaio 2015 è stata nuovamente registrata come impresa unitaria statale della “Repubblica di Crimea” “Universal-Avia” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Универсал-Авиа”). Fondatore: il ministero dei trasporti della “Repubblica di Crimea” (Министерство транспорта Республики Крым).	25.7.2014
16.	Impresa a partecipazione statale federale “Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (già resort “Nizhnyaya Oreanda” Санаторий “Нижняя Ореанда”)	Resort “Nizhnyaya Oreanda”, 298658, Yalta, Oreanda, House 12, Ucraina Санаторий “Нижняя Ореанда”, 298658, г. Ялта, пгт. Ореанда, дом 12, Украина www.oreanda-resort.ru marketing@oreanda-resort.ru +7 (978) 944 83 00, +7 (978) 944 83 30 Numero di registrazione: 1149102054221	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 21 marzo 2014 il “Presidium del Parlamento di Crimea” ha adottato la decisione n. 1767-6/14 “sulle questioni relative alla creazione dell'Associazione degli istituti di cura e dei centri di villeggiatura”, in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti al resort “Nizhnyaya Oreanda” a nome della “Repubblica di Crimea”. L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle “autorità” della Crimea. Nuovamente registrata il 9 ottobre 2014 come impresa a partecipazione statale federale “Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (федеральное государственное бюджетное учреждение “Санаторий “Нижняя Ореанда” Управления делами Президента Российской Федерации”). Fondatore: l'amministrazione del presidente della Federazione russa (Управление делами Президента Российской Федерации).	25.7.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
18.	<p>Joint-stock company “Unione dei produttori e agricoltori ‘Massandra”</p> <p>Акционерное общество “Производственно-аграрное объединение ‘Массандра”</p> <p>(già impresa unitaria statale della “Repubblica di Crimea” “Unione dei produttori e agricoltori ‘Massandra”</p> <p>Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Производственно-аграрное объединение ‘Массандра”</p>	<p>298650, Crimea, Yalta, Massandra, str. Vinodela Egorova 9.</p> <p>298650, Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д. 9</p> <p>Sito web: http://massandra.su</p> <p>+7 978 936 75 04</p> <p>+7 3654 23 31 96</p> <p>+7 3654 26 16 83</p> <p>Numero di registrazione: 1149102026985</p>	<p>La proprietà dell’entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il “Presidium del Parlamento di Crimea” ha adottato la decisione n. 1991-6/14 “sugli emendamenti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato della ‘Repubblica di Crimea” del 26 marzo 2014 “sulla nazionalizzazione della proprietà delle imprese, istituzioni e organizzazioni del complesso agroindustriale, situate nel territorio della ‘Repubblica di Crimea”, in cui si dichiara l’appropriazione dei beni appartenenti al Consorzio statale “Associazione nazionale di produttori ‘Massandra” a nome della “Repubblica di Crimea”. L’impresa è quindi di fatto confiscata dalle “autorità” della Crimea.</p> <p>Nuovamente registrata l’1 agosto 2014 come impresa a partecipazione statale federale “Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye ‘Massandra” facente capo all’amministrazione del presidente della Federazione russa (Федеральное государственное унитарное предприятие “Производственно-аграрное объединение ‘Массандра’ Управления делами Президента Российской Федерации”). Fondatore: l’amministrazione del presidente della Federazione russa (Управление делами Президента Российской Федерации).</p>	25.7.2014
	<p>Impresa a partecipazione statale federale “Unione dei produttori e agricoltori ‘Massandra” facente capo all’amministrazione del presidente della Federazione russa</p> <p>Федеральное государственное унитарное предприятие “Производственно-аграрное объединение ‘Массандра’ Управления делами Президента Российской Федерации”</p> <p>Consorzio statale “Associazione nazionale di produttori ‘Massandra”</p>		<p>Nuovamente registrata l’1 aprile 2019 come impresa unitaria statale della “Repubblica di Crimea” “Unione dei produttori e agricoltori ‘Massandra”. Nuovamente registrata l’1 ottobre 2020 come Joint-stock company “Unione dei produttori e agricoltori ‘Massandra”.</p>	
	<p>Национальное производственно аграрное объединение “Массандра”</p> <p>Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye “Massandra”</p>			

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
22.	DOBROLET alias DOBROLYOT ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ	Codice compagnia aerea QD International Highway, House 31, building 1, 141411 Mosca 141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1 Sito web: https://aviakompaniya.com/dobrolet/ www.pobeda.aero	Dobrolet era una controllata di una compagnia aerea di proprietà statale russa. Dall'annessione illegale della Crimea, Dobrolet ha effettuato esclusivamente voli tra Mosca e Sinferopoli. Ha pertanto facilitato l'integrazione nella Federazione russa della "Repubblica autonoma di Crimea" illegalmente annessa e ha compromesso la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.	30.7.2014
23.	Public Joint Stock Company "Russian National Commercial Bank" (Публичное акционерное общество "Российский национальный коммерческий банк")	295000, Simferopol, Naberezhnaja str named after 60th anniversary of USSR, 34 295000, Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34 Sito web: http://www.rncb.ru Numero di registrazione: 1027700381290	Dopo l'annessione illegale della Crimea, la Banca commerciale nazionale russa è diventata integralmente di proprietà della cosiddetta "Repubblica di Crimea". Nel gennaio 2016 essa è diventata di proprietà dell'Agenzia federale per la gestione dei beni dello Stato, nota anche come Rosimushchestvo [Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)]. È divenuta l'operatore dominante sul mercato, sebbene non fosse presente in Crimea prima dell'annessione. Acquisendo o rilevando filiali di banche operanti in Crimea prossime al ritiro, la Banca commerciale nazionale russa ha sostenuto materialmente e finanziariamente le azioni del governo russo intese a integrare la Crimea nella Federazione russa, compromettendo pertanto l'integrità territoriale dell'Ucraina. Il 29 gennaio 2020 la Banca centrale russa ha deciso di riorganizzare la Banca marittima di Sebastopoli con la partecipazione della Banca commerciale nazionale russa. La banca ha preso parte a due vasti progetti infrastrutturali in Crimea: il finanziamento della costruzione di un nuovo complesso aeroportuale a Sinferopoli e di impianti di generazione (centrali termoelettriche di Balaklavskaya e di Tavricheskaya).	30.7.2014
25.	Pace per la regione di Luhansk (Mir Luganschine) Мир Луганщине	https://mir-lug.info/ Indirizzo: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ucraina улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина info@mir-lug.info	"Organizzazione" pubblica che ha presentato candidati alle cosiddette "elezioni" della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk" del 2 novembre 2014 e dell'11 novembre 2018. Queste "elezioni" violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. Dal 17 febbraio 2018 il presidente dell'organizzazione è Leonid PASECHNIK; l'entità è pertanto associata a una persona designata dal Consiglio. Nel partecipare formalmente alle "elezioni" illegali ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
28.	Unione economica di Lugansk (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) Луганский экономический союз	Informazioni ufficiali: https://nslnr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/ https://vk.com/public97306393	“Organizzazione sociale” che ha presentato candidati alle cosiddette “elezioni” illegali della cosiddetta “Repubblica popolare di Lugansk” del 2 novembre 2014 e dell’11 novembre 2018. Ha designato un candidato, Oleg AKIMOV, per il posto di “capo” della cosiddetta “Repubblica popolare di Lugansk” nel 2014 e membro del cosiddetto “Consiglio popolare della Repubblica popolare di Lugansk” nel 2018. Queste “elezioni” violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. La presidenza di “Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz” è attualmente esercitata da Zinaida NADION, deputato del “Consiglio popolare della Repubblica popolare di Luhansk”. Nel partecipare formalmente alle “elezioni” illegali ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, al fine di destabilizzare ulteriormente l’Ucraina.	29.11.2014
33.	Prizrak brigade Бригада “Призрак”	Indirizzo: District 50 Year of the USSR, 18; c. of Kirovsk https://vk.com/battalionprizrak http://prizrak.info/ mail@prizrak.info +38 (072) 199-86-39	Gruppo separatista armato che ha attivamente sostenuto azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e che destabilizzano ulteriormente l’Ucraina. Parte del cosiddetto “2° Corpo d’Armata” della “Repubblica popolare di Lugansk”. Indicato anche come 14° battaglione fucilieri motorizzato.	16.2.2015
42.	АО “Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg” АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург	Indirizzo: 7 Yablochkova street, San Pietroburgo, 197198 Russia Sito web: http://gpsm.ru Email: office@gpsm.ru Numero di telefono: (812) 498-08-14 Numero di registrazione statale: 1037828021660 Codice fiscale: 7826717210	АО “Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg” ha partecipato, progettandolo, alla costruzione del ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell’annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.	31.7.2018

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
43.	PJSC Mostotrest ПАО Мостотрест	Indirizzo: 6 Barklaya street, Bld. 5 Mosca, 121087 Russia www.mostotrest.ru info@mostro.ru Numero di telefono: (495) 6697999 Numero di registrazione statale: 1027739167246 Codice fiscale: 7701045732	PJSC Mostotrest ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con i suoi appalti pubblici per la manutenzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente, e per l'assistenza nella parte ferroviaria del ponte. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già designata per le sue azioni ai danni della sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
44.	JSC Zaliv Shipyard Судостроительный завод "Залив"	Indirizzo: 4 Tankistov street, 298310 Kerch, Crimea Sito web: http://zalivkerch.com Numero di registrazione statale: 1149102028602 Numero di telefono: +7(36561) 33055 Codice fiscale: 9111001119	JSC Zaliv Shipyard ha partecipato attivamente alla costruzione della nuova linea ferroviaria che serve il ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
45.	STROYGAZMONTAZH Joint Stock Company STROYGAZMONTAZH Corporation (SGM Group) ООО Стройгазмонтаж (групп СГМ)	Indirizzo: Prospect Vernadskogo 53 Mosca, 119415 Russia Sito web: www.ooosgm.com info@ooosgm.ru Numero di registrazione statale: 1077762942212 Codice fiscale: 7729588440 INN: 9729299794 OGRN: 1207700324941, KPP 772901001.	Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con il suo appalto pubblico per la costruzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018"

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/447 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 2021****che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2011/278/UE della Commissione ⁽²⁾ ha definito 54 parametri di riferimento che costituiscono la base dell'assegnazione gratuita (i "parametri di riferimento") e i rispettivi valori per il periodo dal 2013 al 2020. Il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione ⁽³⁾ abroga e sostituisce la decisione 2011/278/UE dal 1° gennaio 2021, stabilendo punti di partenza identici per determinare i tassi di riduzione annuale in base ai quali aggiornare il valore di ciascun parametro di riferimento per il periodo dal 2021 al 2030.
- (2) I valori dei 54 parametri di riferimento di cui alla decisione 2011/278/UE sono stati determinati per quanto possibile sulla base di dati riguardanti l'efficienza in termini di gas a effetto serra dei singoli impianti, forniti dalle rispettive associazioni europee di settore secondo norme definite dalla Commissione in un documento di orientamento e nei cosiddetti "manuali di settore". Vista la natura volontaria della raccolta dei dati, l'insieme di dati non riguardava tutti gli impianti interessati. I valori di 14 parametri di riferimento di prodotto erano basati su dati provenienti da impianti monoprodotto, in quanto non era stato ritenuto possibile assegnare emissioni ai singoli prodotti fabbricati negli impianti multiprodotto entro il termine stabilito. A causa della mancanza di dati provenienti da singoli impianti, i valori di cinque parametri di riferimento di prodotto e i valori dei parametri di riferimento di calore e di combustibili erano basati su informazioni tratte dai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) o da altra documentazione. I valori di quattro parametri di riferimento di prodotto erano basati su quelli di altri parametri omologhi in un'ottica di parità fra i produttori dello stesso prodotto o di prodotti simili.
- (3) I valori riveduti dei parametri di riferimento devono essere determinati sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE per gli anni 2016 e 2017. Per ciascun parametro di riferimento deve essere calcolato il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017. Sulla base del raffronto di tali valori con i valori dei parametri di riferimento stabiliti dalla decisione 2011/278/UE, che si basavano su dati sulle prestazioni riferiti agli anni 2007 e 2008, devono essere determinati i tassi di riduzione annuale per ciascun parametro di riferimento per il periodo di nove anni dal 2007/2008 al 2016/2017. I tassi di riduzione annuale devono quindi essere usati per calcolare, mediante estrapolazione, le corrispondenti riduzioni dei valori dei parametri per il periodo di 15 anni dal 2007/2008 al 2022/2023. Conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, la riduzione applicata nell'arco dei 15 anni non dovrebbe essere inferiore al 3 % né superiore al 24 %. Ai fini dell'aggiornamento dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, l'idrogeno, i gas di sintesi e la ghisa allo stato fuso si applicano disposizioni specifiche.
- (4) Gli Stati membri, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, hanno trasmesso alla Commissione entro il 30 settembre 2019 l'elenco degli impianti contenente informazioni utili ai fini dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni. Per garantire che i valori dei parametri di riferimento si fondino su dati corretti, la Commissione ha effettuato controlli approfonditi sulla completezza e la coerenza dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni, anche servendosi di strumenti automatizzati. Ove opportuno ha chiesto chiarimenti e correzioni alle autorità competenti. Al termine della procedura la Commissione ha

⁽¹⁾ GUL 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 130 del 17.5.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 59 del 27.2.2019, pag. 8).

ottenuto un insieme di dati accurati, coerenti e comparabili sulle efficienze in termini di gas a effetto serra di tutti gli impianti fissi disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE. Questo insieme di dati di alta qualità è stato usato per determinare i valori riveduti di ciascuno dei 54 parametri di riferimento per il periodo dal 2021 al 2025. I dati provenienti da tutti i sottoimpianti che rientrano nella definizione di un parametro di riferimento di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331 sono stati usati per determinare il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti negli anni 2016 e 2017, come previsto dall'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e dal considerando 11 della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

- (5) L'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE consente agli Stati membri di escludere dall'EU ETS, a determinate condizioni, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO₂ equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa. L'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE consente inoltre agli Stati membri di escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2 500 tonnellate di CO₂ equivalente, tralasciando le emissioni da biomassa. Vari Stati membri hanno deciso di escludere impianti dall'EU ETS per il periodo dal 2021 al 2025 sulla base di tali disposizioni. Detti impianti non dovrebbero essere presi in considerazione al momento di determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento.
- (6) Il regolamento delegato (UE) 2019/331 prevede norme volte a determinare le emissioni a livello di sottoimpianto onde garantire l'uniformità di trattamento delle emissioni legate alle importazioni, alle esportazioni e alla produzione interna di calore misurabile, gas di scarico contenenti carbonio e CO₂ trasferito. A tal fine i fattori di emissione pertinenti sono stati calcolati usando i valori dei parametri di riferimento di calore e di combustibili, che a loro volta erano stati aggiornati applicando i tassi di riduzione annuale determinati. Per le importazioni di calore con fattori di emissione sconosciuti o non definiti chiaramente e per le esportazioni di calore è stato usato un valore di 53,3 tonnellate di CO₂ equivalente/TJ. Tale valore è stato ottenuto applicando un tasso di riduzione annuale dell'1,6 % al valore del parametro di riferimento di calore per il periodo di nove anni dal 2007/2008 al 2016/2017. Per le esportazioni di gas di scarico, dal fattore di emissione effettivo del gas di scarico è stato sottratto un valore di 37,4 tonnellate di CO₂ equivalente/TJ. Tale valore corrisponde al fattore di emissione del gas naturale (56,1 tonnellate di CO₂ equivalente/TJ) moltiplicato per un fattore di 0,667, che riflette la differenza di efficienza tra l'uso del gas di scarico e l'uso del gas naturale come combustibile di riferimento. Per le importazioni di gas di scarico è stato usato un valore di 48,0 tonnellate di CO₂ equivalente/TJ. Tale valore è stato ottenuto applicando un tasso di riduzione annuale dell'1,6 % al valore del parametro di riferimento di combustibili per il periodo di nove anni dal 2007/2008 al 2016/2017.
- (7) Le efficienze in termini di gas a effetto serra dei sottoimpianti che importano prodotti intermedi la cui produzione rientra nei limiti di sistema dei pertinenti parametri di riferimento di prodotto non dovrebbero essere prese in considerazione al momento di determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento se, sulla base dei dati trasmessi, non è stato possibile determinare le emissioni di gas a effetto serra associate alla produzione di tali prodotti intermedi. Questo vale per l'aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per i prodotti di raffineria, la ghisa allo stato fuso, la calce dolomitica sinterizzata, l'ammoniaca, l'idrogeno e la soda. Le efficienze in termini di gas a effetto serra dei sottoimpianti che esportano prodotti intermedi non dovrebbero essere prese in considerazione al momento di determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento se, sulla base dei dati trasmessi, non è stato possibile determinare le emissioni di gas a effetto serra associate ai processi successivi all'esportazione. Questo vale per l'aggiornamento del valore del parametro di riferimento per i prodotti di raffineria e la ghisa allo stato fuso.
- (8) La metodologia di attribuzione delle emissioni a diversi sottoimpianti stabilita nel regolamento delegato (UE) 2019/331 può risultare in efficienze negative in termini di gas a effetto serra laddove il calore prodotto usando un combustibile con un basso fattore di emissione sia esportato ad altri sottoimpianti o impianti. In questi casi l'efficienza in termini di gas a effetto serra del sottoimpianto dovrebbe essere azzerata ai fini della determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento.

(*) Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 si applicano i valori riveduti dei parametri di riferimento elencati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Parametri di riferimento

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni dei prodotti inclusi e dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema) di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331.

1. Parametri di riferimento di prodotto senza tenere conto dell'intercambiabilità combustibile/energia elettrica

Parametro di riferimento di prodotto	Valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO ₂ equivalente/t)	Valore del parametro di riferimento (quote/t) per il periodo 2021-2025
Coke	0,144	0,217
Minerale sinterizzato	0,163	0,157
Ghisa allo stato fuso (hot metal)	1,331	1,288
Anodo precotto (prebake anode)	0,317	0,312
Alluminio	1,484	1,464
Clinker di cemento grigio	0,722	0,693
Clinker di cemento bianco	0,973	0,957
Calce	0,746	0,725
Calce dolomitica	0,881	0,815
Calce dolomitica sinterizzata	1,441	1,406
Cristallo flottato	0,421	0,399
Bottiglie e flaconi di vetro incolore	0,323	0,290
Bottiglie e flaconi di vetro colorato	0,265	0,237
Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo	0,290	0,309
Mattoni da rivestimento	0,094	0,106
Mattoni per pavimentazione	0,140	0,146
Tegole	0,130	0,120
Polvere atomizzata	0,050	0,058
Gesso	0,048	0,047
Gesso secondario essiccato	0,008	0,013
Pasta kraft a fibre corte	0,000	0,091
Pasta kraft a fibre lunghe	0,001	0,046
Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica	0,000	0,015
Pasta di carta recuperata	0,000	0,030
Carta da giornale	0,007	0,226
Carta fine non patinata	0,011	0,242
Carta fine patinata	0,043	0,242

Parametro di riferimento di prodotto	Valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO ₂ equivalente/t)	Valore del parametro di riferimento (quote/t) per il periodo 2021-2025
Carta tissue	0,139	0,254
Testliner e fluting	0,071	0,188
Cartone non patinato	0,009	0,180
Cartone patinato	0,011	0,207
Acido nitrico	0,038	0,230
Acido adipico	0,32	2,12
Cloruro di vinile monomero (VCM)	0,171	0,155
Fenolo/acetone	0,244	0,230
S-PVC	0,073	0,066
E-PVC	0,103	0,181
Soda	0,789	0,753

2. Parametri di riferimento di prodotto tenendo conto dell'intercambiabilità combustibile/energia elettrica

Parametro di riferimento di prodotto	Valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO ₂ equivalente/t)	Valore del parametro di riferimento (quote/t) per il periodo 2021-2025
Prodotti di raffineria	0,0255	0,0228
Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (EAF)	0,209	0,215
Acciaio alto legato da EAF	0,266	0,268
Getto di ghisa	0,299	0,282
Lana minerale	0,595	0,536
Cartongesso	0,119	0,110
Nerofumo	1,141	1,485
Ammoniaca	1,604	1,570
Cracking con vapore	0,693	0,681
Idrocarburi aromatici	0,0072	0,0228
Stirene	0,419	0,401
Idrogeno	4,09	6,84
Gas di sintesi (syngas)	0,009	0,187
Ossido di etilene/glicoli etilenici	0,314	0,389

3. Parametri di riferimento di calore e di combustibili

Parametro di riferimento	Valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO ₂ equivalente/TJ)	Valore del parametro di riferimento (quote/TJ) per il periodo 2021-2025
Parametro di riferimento di calore	1,6	47,3
Parametro di riferimento di combustibili	34,3	42,6

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2021/448 DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 2021

che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 10 settembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1269 ⁽²⁾, che ha prorogato di altri sei mesi le misure previste dalla decisione 2014/145/PESC.
- (3) In considerazione delle continue erosioni o minacce nei confronti dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina, è opportuno prorogare la decisione 2014/145/PESC per ulteriori sei mesi.
- (4) Il Consiglio ha riesaminato le singole designazioni riportate nell'allegato della decisione 2014/145/PESC e ha deciso di modificare le informazioni relative a 14 persone e 13 entità.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/145/PESC è così modificata:

- (1) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 15 settembre 2021.»;
- (2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2020/1269 del Consiglio, del 10 settembre 2020, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 298 dell'11.9.2020, pag. 23).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

Nell'allegato della decisione 2014/145/PESC, le voci riguardanti le persone ed entità elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«5.	Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ) Oleksiy Mukhailovych CHALYY (Олексій Михайлович ЧАЛІЙ)	Sesso: maschile Data di nascita: 13.6.1961 Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa, o Sebastopoli, Ucraina	Chaliy è diventato «Sindaco del popolo di Sebastopoli» per acclamazione popolare il 23 febbraio 2014 ed ha accettato questo «voto». Ha fatto un'attiva campagna affinché Sebastopoli diventasse un'entità separata della Federazione russa in seguito a un referendum del 16 marzo 2014. È stato uno dei cofirmatari del «trattato di adesione della Crimea alla Federazione russa» del 18 marzo 2014. Dal 1° al 14 aprile 2014 è stato «governatore» facente funzione di Sebastopoli ed è un ex presidente «eletto» dell'«Assemblea legislativa» della città di Sebastopoli. Ex membro dell'«Assemblea legislativa» della città di Sebastopoli (fino al settembre 2019). Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste. Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito dell'ordine dello Stato russo «al merito della patria» – primo grado. Direttore generale di Smart Electric Networks LLC (ООО «Разумные электрические сети»).	17.3.2014
12.	Nikolai Ivanovich RYZHKOV (Николай Иванович РЫЖКОВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 28.9.1929 Luogo di nascita: Dyleevka, regione di Donetsk, RSS ucraina (ora Ucraina)	Membro della Commissione per le questioni federali, la politica regionale e il Nord del Consiglio federale della Federazione russa. Il 1° marzo 2014 Ryzhkov ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina. Per il suo impegno nel processo di annessione, nel 2014 è stato insignito dell'ordine dello Stato russo «al merito della patria» - primo grado.	17.3.2014
28.	Valery Vladimirovich KULIKOV (Валерий Владимирович КУЛИКОВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 1.9.1956 Luogo di nascita: Zaporozhye, RSS ucraina (ora Ucraina)	Ex vicecomandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio di divisione. Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino. Il 26 settembre 2017, con un decreto del presidente della Federazione russa, è stato destituito da tale incarico e dal servizio militare. Ex membro del Consiglio federale della Federazione russa in rappresentanza dell'annessa città di Sebastopoli. Attualmente deputato dell'«Assemblea legislativa» della città di Sebastopoli.	21.3.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
34.	Dmitry Nikolayevich KOZAK (Дмитрий Николаевич КОЗАК)	Sesso: maschile Data di nascita: 7.11.1958 Luogo di nascita: Bandurovo, regione di Kirovograd, RSS ucraina (ora Ucraina) Cittadinanza: russa	Ex vice primo ministro. Responsabile della supervisione dell'integrazione dell'annessa «Repubblica autonoma di Crimea» nella Federazione russa. Vicecapo di Stato maggiore dell'amministrazione presidenziale della Federazione russa. Inviato speciale del presidente per la gestione del conflitto in Ucraina.	29.4.2014
35.	Oleg Yevgenyevich BELAVENTSEV (Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 15.9.1949 Luogo di nascita: Mosca o Ostrov, regione di Pskov, Federazione russa	Ex rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa nel cosiddetto «Distretto federale della Crimea», responsabile dell'attuazione delle prerogative costituzionali del capo di Stato russo nel territorio dell'annessa «Repubblica autonoma di Crimea». Ex membro non permanente del Consiglio di sicurezza russo. Ex rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa nel Distretto federale del Caucaso settentrionale (fino al giugno 2018). Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste. Console onorario del Nicaragua in Crimea da ottobre 2020.	29.4.2014
51.	Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Владимир Николаевич ПЛИГИН)	Sesso: maschile Data di nascita: 19.5.1960 Luogo di nascita: Ignatovo, oblast di Vologodsk, URSS (ora Federazione russa)	Ex membro della Duma di Stato ed ex presidente della Commissione leggi costituzionali della Duma. È responsabile dell'agevolazione dell'adozione della legislazione relativa all'annessione della Crimea e di Sebastopoli alla Federazione russa. Ex membro del Consiglio supremo del partito «Russia Unita». Consigliere del presidente della Duma, Volodin. Attualmente ricercatore presso l'Istituto di Stato e Diritto dell'Accademia delle Scienze russa.	12.5.2014
62.	Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ)	Sesso: maschile Data di nascita: 25.7.1972 Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa	Ex cosiddetto «primo ministro della Repubblica popolare di Donetsk», in quanto tale responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk» (per esempio, l'8 luglio 2014 ha dichiarato: «Le nostre forze armate stanno conducendo un'operazione speciale contro i «fascisti» ucraini»). Firmatario del memorandum d'intesa sull'«Unione di Novorossiya». Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste; dirige l'«Unione dei volontari di Donbas». Presidente del consiglio dell'Unione dei volontari di Donbas. Partecipa attivamente al reclutamento e alla formazione di «volontari» inviati a combattere nel Donbas.	12.7.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
79.	Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV (Михаил Владимирович ДЕГТЯРЁВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 10.7.1981 Luogo di nascita: Kuibyshev (Samara), Federazione russa	Ex membro della Duma di Stato. In qualità di membro della Duma ha annunciato l'inaugurazione dell'«ambasciata di fatto» della cosiddetta, non riconosciuta, «Repubblica popolare di Donetsk» a Mosca; contribuisce a compromettere o minacciare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Ex presidente della Commissione per l'educazione fisica, lo sport e la gioventù della Duma di Stato russa. Dal 20 luglio 2020, governatore facente funzione del Territorio di Khabarovsk.	25.7.2014
95.	Nikolay Terentievich SHAMALOV (Николай Терентьевич ШАМАЛОВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 24.1.1950 Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa	Shamalov è una conoscenza di vecchia data del presidente Putin. È uno dei cofondatori della cosiddetta Ozero Dacha, una società cooperativa che riunisce un gruppo di persone influenti attorno al presidente Putin. Trae vantaggio dai suoi legami con decisori russi. È il secondo più importante azionista della Banca Rossiya, di cui deteneva circa il 10 % delle quote nel 2013 e che è considerata la banca personale degli alti funzionari della Federazione russa. Dall'annessione illegale della Crimea, la Banca Rossiya ha aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebastopoli, consolidando pertanto la loro integrazione nella Federazione russa. Inoltre, la Banca Rossiya detiene importanti quote azionarie nel National MEDIA Group, che a sua volta controlla emittenti televisive che sostengono attivamente le politiche di destabilizzazione dell'Ucraina condotte dal governo russo.	30.7.2014
108.	Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 11.8.1949 Luogo di nascita: Klin, regione di Mosca, Federazione russa	Ex vicepresidente della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della “Repubblica di Crimea” e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali – la “Repubblica di Crimea” e la Città a statuto federale di Sebastopoli». Ex capo della Repubblica del Dagestan.	12.9.2014
119.	Alexander Mikhailovich BABAKOV (Александр Михайлович БАБАКОВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 8.2.1963 Luogo di nascita: Chisinau, RSS moldova (ora Repubblica di Moldova)	Ex membro della Duma di Stato. Ex deputato della Duma di Stato, presidente della commissione della Duma di Stato sulle disposizioni legislative per lo sviluppo del complesso militare-industriale della Federazione russa. È un membro di rilievo di «Russia Unita» e uomo d'affari con ingenti investimenti in Ucraina e in Crimea. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della “Repubblica di Crimea” e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali – la “Repubblica di Crimea” e la Città a statuto federale di Sebastopoli». Attualmente membro del Consiglio federale della Federazione russa. Membro della Commissione «Affari esteri».	12.9.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
120.	Sergey Yurievich KOZYAKOV (Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ) Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV (Сергій Юрійович КОЗЬЯКОВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 29.9.1982 o 23.9.1982	È responsabile di aver organizzato, nella precedente funzione di cosiddetto «capo della commissione elettorale centrale di Luhansk», le cosiddette «elezioni» del 2 novembre 2014 nella «Repubblica popolare di Luhansk». Queste «elezioni» hanno violato il diritto ucraino e sono state quindi illegali. Fra l'ottobre 2015 e il dicembre 2017 cosiddetto «ministro della giustizia» della «Repubblica popolare di Luhansk». Nell'assumere e nel rivestire tali cariche e nell'organizzare le «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. Figura nell'elenco come notaio nella città di Luhansk. Continua a sostenere e a legittimare politiche separatiste in cooperazione con le autorità separatiste.	29.11.2014
161.	Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV (Дмитрий Владимирович ОВСЯННИКОВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 21.2.1977 Luogo di nascita: Omsk, URSS (ora Federazione russa)	Ex «governatore di Sebastopoli» (fino al luglio 2019). Ovsyannikov è stato eletto «governatore di Sebastopoli» in occasione delle elezioni del 10 settembre 2017 organizzate dalla Federazione russa nella città di Sebastopoli illegalmente annessa. Il 28 luglio 2016 il presidente Putin lo ha nominato «governatore facente funzione di Sebastopoli». In tale veste, ha operato per un'ulteriore integrazione della penisola di Crimea illegalmente annessa alla Federazione russa, e in quanto tale è responsabile di azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o del sostegno a tali azioni o politiche. Nel 2017 ha rilasciato dichiarazioni pubbliche a sostegno dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli e sull'anniversario del «referendum» illegale in Crimea. Ha reso omaggio ai veterani della cosiddetta «unità di autodifesa» che ha agevolato lo schieramento di forze russe nella penisola di Crimea in vista della sua annessione illegale da parte della Federazione russa e ha chiesto che Sebastopoli diventasse la capitale meridionale della Federazione russa. Ex viceministro dell'industria e del commercio della Federazione russa (fino ad aprile 2020).	21.11.2017
190.	Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV (Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ) Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV (Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 30.12.1980 Luogo di nascita: Krasnoyarsk, URSS (ora Federazione russa)	Cosiddetto «governatore» della città di Sebastopoli illegalmente annessa. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha operato per un'ulteriore integrazione della città di Sebastopoli illegalmente annessa nella Federazione russa e ha in tal modo fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	28.1.2020»

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«5.	Cosiddetto «Stato federale di Novorossiya» «Федеративное государство Новороссия» «Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya»	Mezzi di comunicazione: http://novopressa.ru/ http://novorossia-tv.ru/ http://novorossia.ru/ https://vk.com/novorossiatv	Il 24 maggio 2014 le cosiddette «Repubbliche popolari» di Donetsk e Luhansk hanno firmato un accordo sulla creazione del cosiddetto, non riconosciuto, «Stato federale di Novorossiya». Questo è in violazione del diritto costituzionale ucraino e, di conseguenza, del diritto internazionale e pertanto costituisce una minaccia per l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	25.7.2014
15.	Impresa unitaria statale della «Repubblica di Crimea» «Universal-Avia» Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Универсал-Авиа» (già impresa statale «Universal-Avia») Государственное предприятие «Универсал-Авиа» Gosudarstvennoye predpriyatiye «Universal-Avia»	Aeroflotskaya Street 5, 295021, Sinferopoli ул. Аэрофлотская, дом 5, 295021, г. Симферополь Numero di telefono: +7 (3652) 502-300; +7 (918) 699-1020 unavia_2014@mail.ru https://universal-avia.ru/ Numero di registrazione: 1159102026742	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 24 marzo 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1794-6/14 «sull'impresa di proprietà statale «Gosudarstvennoye predpriyatiye «Universal-Avia»» («О Государственном предприятии «Универсал-Авиа»»), in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa statale «Universal-Avia» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Il 15 gennaio 2015 è stata nuovamente registrata come impresa unitaria statale della «Repubblica di Crimea» «Universal-Avia» (Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Универсал-Авиа»). Fondatore: il ministero dei trasporti della «Repubblica di Crimea» (Министерство транспорта Республики Крым).	25.7.2014
16.	Impresa a partecipazione statale federale «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (già resort «Nizhnyaya Oreanda» Санаторий «Нижняя Ореанда»)	Resort «Nizhnyaya Oreanda», 298658, Yalta, Oreanda, House 12, Ucraina Санаторий «Нижняя Ореанда», 298658, г. Ялта, пгт. Ореанда, дом 12, Украина www.oreanda-resort.ru marketing@oreanda-resort.ru +7 (978) 944 83 00, +7 (978) 944 83 30 Numero di registrazione: 1149102054221	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 21 marzo 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1767-6/14 «sulle questioni relative alla creazione dell'Associazione degli istituti di cura e dei centri di villeggiatura», in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti al resort «Nizhnyaya Oreanda» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Nuovamente registrata il 9 ottobre 2014 come impresa a partecipazione statale federale «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Нижняя Ореанда» Управления делами Президента Российской Федерации»). Fondatore: l'amministrazione del presidente della Federazione russa (Управление делами Президента Российской Федерации).	25.7.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
18.	<p>Joint-stock company «Unione dei produttori e agricoltori «Massandra»</p> <p>Акционерное общество «Производственно-аграрное объединение «Массандра»</p> <p>(già impresa unitaria statale della «Repubblica di Crimea» «Unione dei produttori e agricoltori «Massandra»</p> <p>Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Производственно-аграрное объединение «Массандра»</p>	<p>298650, Crimea, Yalta, Massandra, str. Vinodela Egorova 9.</p> <p>298650, Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д. 9</p> <p>Sito web: http://massandra.su</p> <p>+7 978 936 75 04</p> <p>+7 3654 23 31 96</p> <p>+7 3654 26 16 83</p> <p>Numero di registrazione: 1149102026985</p>	<p>La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1991-6/14 «sugli emendamenti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato della «Repubblica di Crimea» del 26 marzo 2014 «sulla nazionalizzazione della proprietà delle imprese, istituzioni e organizzazioni del complesso agroindustriale, situate nel territorio della «Repubblica di Crimea», in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti al Consorzio statale «Associazione nazionale di produttori «Massandra» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea.</p> <p>Nuovamente registrata il 1° agosto 2014 come impresa a partecipazione statale federale «Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye «Massandra» facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственно-аграрное объединение «Массандра» Управления делами Президента Российской Федерации»). Fondatore: l'amministrazione del presidente della Federazione russa (Управление делами Президента Российской Федерации).</p>	25.7.2014
	<p>Impresa a partecipazione statale federale «Unione dei produttori e agricoltori «Massandra»» facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa</p> <p>Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственно-аграрное объединение «Массандра» Управления делами Президента Российской Федерации»</p> <p>Consorzio statale «Associazione nazionale di produttori «Massandra»»</p>		<p>Nuovamente registrata il 1° aprile 2019 come impresa unitaria statale della «Repubblica di Crimea» «Unione dei produttori e agricoltori «Massandra». Nuovamente registrata il 1° ottobre 2020 come Joint-stock company «Unione dei produttori e agricoltori «Massandra».</p>	
	<p>Национальное производственно аграрное объединение «Массандра»</p> <p>Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye «Massandra»</p>			

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
22.	DOBROLET alias DOBROLYOT ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ	Codice compagnia aerea QD International Highway, House 31, building 1, 141411 Mosca 141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1 Sito web: https://aviakompaniya.com/dobrolet/ www.pobeda.aero	Dobrolet era una controllata di una compagnia aerea di proprietà statale russa. Dall'annessione illegale della Crimea, Dobrolet ha effettuato esclusivamente voli tra Mosca e Sinferopoli. Ha pertanto facilitato l'integrazione nella Federazione russa della «Repubblica autonoma di Crimea» illegalmente annessa e ha compromesso la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.	30.7.2014
23.	Public Joint Stock Company «Russian National Commercial Bank» (Публичное акционерное общество «Российский национальный коммерческий банк»)	295000, Simferopol, Naberezhnaja str named after 60th anniversary of USSR, 34 295000, Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34 Sito web: http://www.rncb.ru Numero di registrazione: 1027700381290	Dopo l'annessione illegale della Crimea, la Banca commerciale nazionale russa è diventata integralmente di proprietà della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Nel gennaio 2016 essa è diventata di proprietà dell'Agenzia federale per la gestione dei beni dello Stato, nota anche come Rosimushchestvo [Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)]. È divenuta l'operatore dominante sul mercato, sebbene non fosse presente in Crimea prima dell'annessione. Acquisendo o rilevando filiali di banche operanti in Crimea prossime al ritiro, la Banca commerciale nazionale russa ha sostenuto materialmente e finanziariamente le azioni del governo russo intese a integrare la Crimea nella Federazione russa, compromettendo pertanto l'integrità territoriale dell'Ucraina. Il 29 gennaio 2020 la Banca centrale russa ha deciso di riorganizzare la Banca marittima di Sebastopoli con la partecipazione della Banca commerciale nazionale russa. La banca ha preso parte a due vasti progetti infrastrutturali in Crimea: il finanziamento della costruzione di un nuovo complesso aeroportuale a Sinferopoli e di impianti di generazione (centrali termoelettriche di Balaklavskaya e di Tavricheskaya).	30.7.2014
25.	Pace per la regione di Luhansk (Mir Luganschine) Мир Луганщине	https://mir-lug.info/ Indirizzo: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ucraina улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина info@mir-lug.info	«Organizzazione» pubblica che ha presentato candidati alle cosiddette «elezioni» della cosiddetta «Repubblica popolare di Luhansk» del 2 novembre 2014 e dell'11 novembre 2018. Queste «elezioni» violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. Dal 17 febbraio 2018 il presidente dell'organizzazione è Leonid PASECHNIK; l'entità è pertanto associata a una persona designata dal Consiglio. Nel partecipare formalmente alle «elezioni» illegali ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
28.	Unione economica di Lugansk (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) Луганский экономический союз	Informazioni ufficiali: https://nslnr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/ https://vk.com/public97306393	«Organizzazione sociale» che ha presentato candidati alle cosiddette «elezioni» illegali della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» del 2 novembre 2014 e dell'11 novembre 2018. Ha designato un candidato, Oleg AKIMOV, per il posto di «capo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» nel 2014 e membro del cosiddetto «Consiglio popolare della Repubblica popolare di Lugansk» nel 2018. Queste «elezioni» violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. La presidenza di «Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz» è attualmente esercitata da Zinaida NADION, deputato del «Consiglio popolare della Repubblica popolare di Luhansk». Nel partecipare formalmente alle «elezioni» illegali ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
33.	Prizrak brigade Бригада «Призрак»	Indirizzo: District 50 Year of the USSR, 18; c. of Kirovsk https://vk.com/battalionprizrak http://prizrak.info/ mail@prizrak.info +38 (072) 199-86-39	Gruppo separatista armato che ha attivamente sostenuto azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che destabilizzano ulteriormente l'Ucraina. Parte del cosiddetto «2° Corpo d'Armata» della «Repubblica popolare di Lugansk». Indicato anche come 14° battaglione fucilieri motorizzato.	16.2.2015
42.	АО «Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg» АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург	Indirizzo: 7 Yablochkova street, San Pietroburgo, 197198 Russia Sito web: http://gpsm.ru Email: office@gpsm.ru Numero di telefono: (812) 498-08-14 Numero di registrazione statale: 1037828021660 Codice fiscale: 7826717210	АО «Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg» ha partecipato, progettandolo, alla costruzione del ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
43.	PJSC Mostotrest ПАО Мостотрест	Indirizzo: 6 Barklaya street, Bld. 5 Mosca, 121087 Russia www.mostotrest.ru info@mostro.ru Numero di telefono: (495) 6697999 Numero di registrazione statale: 1027739167246 Codice fiscale: 7701045732	PJSC Mostotrest ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con i suoi appalti pubblici per la manutenzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente, e per l'assistenza nella parte ferroviaria del ponte. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già designata per le sue azioni ai danni della sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
44.	JSC Zaliv Shipyard Судостроительный завод «Залив»	Indirizzo: 4 Tankistov street, 298310 Kerch, Crimea Sito web: http://zalivkerch.com Numero di registrazione statale: 1149102028602 Numero di telefono: +7(36561) 33055 Codice fiscale: 9111001119	JSC Zaliv Shipyard ha partecipato attivamente alla costruzione della nuova linea ferroviaria che serve il ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018
45.	STROYGAZMONTAZH Joint Stock Company STROYGAZMONTAZH Corporation (SGM Group) ООО Стройгазмонтаж (групп СГМ)	Indirizzo: Prospect Vernadskogo 53 Mosca, 119415 Russia Sito web: www.ooosgm.com info@ooosgm.ru Numero di registrazione statale: 1077762942212 Codice fiscale: 7729588440 INN: 9729299794 OGRN: 1207700324941, KPP 772901001.	Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con il suo appalto pubblico per la costruzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	31.7.2018»

DECISIONE (PESC) 2021/449 DEL CONSIGLIO**del 12 marzo 2021****che abroga la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/172/PESC ⁽¹⁾ concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto.
- (2) La decisione 2011/172/PESC prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone identificate quali responsabili di distrazione di fondi pubblici egiziani e di persone fisiche o giuridiche, di entità o di organismi ad essi associati.
- (3) A seguito di un riesame della decisione 2011/172/PESC effettuato a norma dell'articolo 5 della stessa, è opportuno revocare le misure restrittive in vigore.
- (4) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2011/172/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/172/PESC è abrogata.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2021

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. P. ZACARIAS

⁽¹⁾ Decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63).

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT